



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 8807/2008

R.G.N. 12998/2008

Cron. 2383

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Rep.
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Ud. 02/12/2014
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - PU
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8807-2008 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del  
 Ministro pro tempore, nonchè per L'ISTITUTO TECNICO  
 COMMERCIALE DUCA D'ABRUZZI DI PALERMO in persona del  
 regale rappresentante pro tempore, rappresentati e  
 difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i  
 cui Uffici domiciliario in ROMA, alla VIA DEI  
 PORTOGHESI, 12;

2014

3749

- ricorrenti -

**contro**

ORLANDO ROSALIA;

- intimata -

sul ricorso 12998-2008 proposto da:

ORLANDO ROSALIA C.F. RLMRSL70S59Z700V, domiciliata in  
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato VITO PATANELLA, giusta procura speciale  
notarile in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

**contro**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, I.T.C. "DUCA  
DEGLI ABRUZZI" di PALERMO;

- intimati -


avverso la sentenza n. 1596/2007 della CORTE  
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2007 R.G.N.  
2108/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO  
AMENDOLA;

udito l'Avvocato DI MATTEO FEDERICO;

udito l'Avvocato PATANELLA VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il  
rigetto di entrambi i ricorsi.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mater', is written over a long, thin horizontal line that spans across the bottom of the page.

**Svolgimento del processo**

1.— Con sentenza del 18 dicembre 2007 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha accolto le domande proposte da Rosalia Orlando iscritta all'albo dei centralinisti telefonici non vedenti nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dichiarando costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato per l'espletamento presso l'Istituto Tecnico Commerciale Duca degli Abruzzi di Palermo delle mansioni di centralinista telefonico non vedente; ha altresì condannato il Ministero al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni non percepite dall'avente diritto dalla dichiarata costituzione del rapporto di lavoro sino alla data della pronuncia.

La Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte del persistente rifiuto della pubblica amministrazione di procedere all'assunzione di un centralinista telefonico non vedente, legittimamente l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione aveva, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della l. n.113 del 1985, avviato d'ufficio al lavoro presso detto istituto scolastico l'iscritto nell'apposito albo, per cui il medesimo aveva diritto, a mente dell'art. 2932 c.c., alla costituzione del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno per la mancata assunzione.

2.— Con ricorso del 18 marzo 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione e l'istituto scolastico in epigrafe hanno domandato la cassazione della sentenza per quattro motivi, conclusi da quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c *pro tempore* vigente. Ha resistito con controricorso l'intimata, contestualmente formulando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Quale erede della dante causa si è poi costituito il coniuge Paolo Francesco Polizzi con procura speciale conferita all'Avv. Vito Patanella, in sostituzione del precedente procuratore deceduto, depositando memoria.

**Motivi della decisione**

3.— Preliminarmente le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

4.— Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 3 e 6 della l. n. 113 del 1985, in relazione



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto esistente presso l'istituto scolastico un centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedevano l'impiego di uno o più posti-operatore e che comunque era dotato di uno o più posti-operatore e per avere qualificato tale fatto come impeditivo, con onere della prova a carico della datrice di lavoro, e non come fatto costitutivo del diritto, con onere della prova incombente sul non vedente.

4.1.— Opportuna una preliminare ricognizione testuale delle norme rilevanti nella fattispecie di cui parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ad opera della Corte territoriale.

La legge 29 marzo 1985, n. 113 - recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" - dopo aver previsto, agli artt. 1 e 2, le disposizioni che regolano l'iscrizione nell'albo professionale regionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico ad opera degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, all'art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati.

Premesso al co. 1 dell'art. 3 che "i centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore", il comma 2 dello stesso articolo impone che, "anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge".

L'art. 5 della legge in discorso - rubricato "denunce" - disciplina le comunicazioni da effettuarsi all'U.P.L.M.O. da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, oltre che dalla società che all'epoca gestiva l'esercizio telefonico, stabilendo quanto segue:

"1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

3. La Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

4. La Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP è tenuta a comunicare, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l'elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione."

L'art. 6, infine, per quanto qui interessa, regola le "modalità per il collocamento" imponendo ai datori di lavoro pubblici di assumere "per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione" (co. 4) e sancendo che "i centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio".

Il comma 5 dello stesso articolo 6 stabilisce le conseguenze in caso di inottemperanza all'obbligo: "Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio".

4.2.— Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (sent. n. 15913 del 2004) come l'analisi del testo della legge n. 113 del 1985, "anche in virtù dello speciale richiamo contenuto nell'art. 1, terzo comma, della legge 12 marzo 1998, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili ("restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti")", dimostri che "per costoro l'apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l'intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all'attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d'ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

sanzioni per omissione di denuncia o di richieste d'avviamento (art. 11), ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale (artt. 3 e 6), istituendo una rete di controlli, anche incrociati (v., art. 5, terzo e quarto comma) e di supporti e verifiche (art. 8), che s'inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l'art. 41, secondo comma, Cost., posto che si coniugano con l'utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte".

La Corte da tali premesse ha tratto la conseguenza, in punto di principio di diritto, che "in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell'obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l'art. 2932, cod. civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l'indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, cod. civ.) destinato ad assicurare l'integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro" (in conformità v., da ultimo, Cass. n. 12131 del 2011).

4.3.— Con il primo mezzo dell'impugnazione principale i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 3 e 6 della l. n. 113 del 1985.

Si lamenta che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto esistente presso l'istituto scolastico un centralino telefonico per il quale "le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore", così come disposto dall'art. 3, co. 1, della l. n. 113 del 1985.

Si sostiene che tale fatto, contestato dall'Amministrazione convenuta mediante la negazione dell'esistenza di una posizione simile presso l'istituto scolastico in controversia, sarebbe stato qualificato dalla Corte del merito come impeditivo, con onere della prova a carico della datrice di lavoro, e non invece

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

come fatto costitutivo del diritto, con onere della prova incombente sul non vedente.

La censura non può essere condivisa.

Promiscuamente parte ricorrente si duole, sotto il paradigma unitario del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sia della sussistenza di un fatto storico ritenuto accertato dai giudici di appello sia della qualificazione di tale fatto ai fini della ripartizione degli oneri probatori in violazione dell'art. 2697 c.c..

Orbene, la ricostruzione dei fatti storici rilevanti ai fini del decidere compete al monopolio dei giudici di merito, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti imposti dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per vizio affatto denunciato nel motivo in esame.

In fattispecie analoga questa Corte ha già affermato che la natura dell'impianto telefonico ai fini degli obblighi di assunzione di un centralinista non vedente ai sensi della l. n. 113 del 1985 costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 12122 del 2012).

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto "l'istituto scolastico dotato di centralino telefonico con posto per operatore non vedente" sulla scorta dell'atto di avviamento al lavoro effettuato d'ufficio dall'U.P.L.M.O. nonché di una nota dell'Unione Italiana Ciechi e di una comunicazione di Telecom Italia Spa che aveva confermato "l'esistenza presso l'istituto appellante di un centralino assoggettabile agli obblighi previsti dalla legge n. 113 del 1985 con posto per operatore non vedente".

In ordine, poi, all'individuazione dei fatti costitutivi del diritto all'assunzione del non vedente iscritto nell'albo dei centralinisti abilitati il Collegio rileva come dalle disposizioni della l. n. 113 del 1985 emerga come esso sorga in relazione all'obbligo nascente per il datore di lavoro in seguito all'atto di avviamento d'ufficio emesso dall'U.P.L.M.O. competente, dopo che il destinatario dell'invito a provvedere si sia reso inadempiente.

Non è dunque il lavoratore privo della vista che ha l'onere di provare la sussistenza presso il destinatario dell'atto di un centralino dalle caratteristiche delineate dall'art. 3, co. 1, della l. n. 113 del 1985, con acquisizione di fonti di prova estranee alla sua immediata disponibilità.

E' invece sufficiente che egli deduca e provi l'iscrizione nell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista nonché l'atto di avviamento <sup>mento</sup> al lavoro.

*pu*

*P*

*4*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

Similmente alle controversie in cui il lavoratore avviato al lavoro convenga, per l'accertamento del suo diritto soggettivo all'assunzione, il datore di lavoro destinatario dell'atto amministrativo di avviamento, sarà questi a dover contestare la legittimità dell'atto, deducendo specifiche circostanze che escludano l'insorgenza dell'obbligo di assunzione individuato dall'U.P.L.M.O., fornendone la relativa prova; in tal caso è devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità, con il conseguente potere di disapplicazione (cfr. Cass. n. 12968 del 2010; Cass. n. 3089 del 2004; Cass. n. 15315 del 2001; Cass. n. 9658 del 1998; Cass. n. 10072 del 1994).

Nel caso che ci occupa la Corte territoriale sulla base dei documenti innanzi indicati ha ritenuto - con giudizio come detto non sindacabile in questa fase di legittimità - che fosse stata acquisita la prova dell'esistenza, presso l'istituto scolastico in controversia, di un centralino telefonico per operatore non vedente, mentre ha considerato che le circostanze addotte dalla pubblica amministrazione, secondo cui il centralino poteva funzionare manualmente o attraverso sistemi di collegamento automatici, erano rimaste indimostrate, non essendo state formulate al riguardo tempestive richieste istruttorie in primo grado.

Ne consegue che la sentenza impugnata risulta immune dal vizio denunciato.

**5.** - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437, co. 2, c.p.c., per non avere considerato i giudici di appello "la relazione di consulenza tecnica d'ufficio sugli impianti telefonici in dotazione a svariate istituzioni scolastiche, espletato dalla Spa Eunics con relativo verbale di sopralluogo", da ritenere documento formato successivamente al giudizio di primo grado indispensabile ai fini della decisione.

Con il terzo mezzo di impugnazione si lamenta omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., circa la sussistenza nell'istituto scolastico di un "centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore e che comunque siano dotati di uno o più posti operatore", circostanza negata dalla relazione tecnica innanzi citata.

Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza in quanto non è trascritto il contenuto della "relazione di consulenza tecnica" su cui sono fondati i rilievi.





**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

Invero, "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" di cui all'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., norma finalizzata alla precisa delimitazione del *thema decidendum*, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente (Cass. SS. UU. n. 16887 del 2013), postula che chi ricorre in Cassazione. "a pena di inammissibilità", assolva all'onere di specificare il contenuto degli atti, anche processuali, posti a fondamento del motivo di impugnazione.

E' necessario, dunque, che il ricorso riporti il contenuto dell'atto su cui si fonda il motivo (Cass. n. 4980 del 2014), trascrivendolo o riassumendolo (per tutte v. Cass. n. 15628 del 2009), quanto meno nelle parti essenziali cui si riferiscono le censure proposte (Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 22303 del 2008). Non può ritenersi sufficiente il mero richiamo di atti e documenti nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Cass. SS. UU. n. 23019 del 2007).

**6.—** Con il quarto motivo, in via subordinata, l'Avvocatura erariale sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato l'amministrazione al pagamento di somme pari alle intere retribuzioni che sarebbero spettate all'istante nel periodo in cui non era stato assunto, benché non avesse impegnato energie lavorative, per cui l'importo avrebbe dovuto essere decurtato in via equitativa del 50%.

Il motivo è privo di fondamento sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte per il quale il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di assunzione del lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968 (ma il principio è analogamente applicabile alla controversia che ci occupa), è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha consequenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro medesimo; pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare *aliunde perceptum*, oppure la negligenza del



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione Lavoro

lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 488 del 2009; Cass. n. 2402 del 2004; Cass. n. 1085 del 1994; Cass. n. 10851 del 1990; Cass. n. 5793 del 1990; Cass. n. 2465 del 1988; Cass. n. 5262 del 1987).

**7.—** Parimenti infondato l'unico motivo del ricorso incidentale con cui il controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2908 c.c. e 132 c.c., degli artt. da 1 a 9 della l. n. 113 del 1985, dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale limitato la condanna al risarcimento del danno al periodo temporale sino alla pronuncia, mentre avrebbe dovuto essere estesa sino al momento della effettiva immissione in servizio.

Infatti in tal caso opera il principio, correttamente applicato dalla Corte palermitana e dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui il lavoratore avviato al lavoro in forza del collocamento obbligatorio, qualora non sia assunto dal datore di lavoro destinatario, ha diritto al risarcimento del danno, da liquidare, ex artt. 1226 e 1227, cod. civ., in misura pari alle retribuzioni mensili, e perciò al guadagno spettante in caso di assunzione per il pregiudizio patrimoniale risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'obbligo datoriale, da contenere nell'ambito temporale della pronuncia di secondo grado in quanto, per il periodo successivo, manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dal perdurante stato di disoccupazione (in termini: Cass. n. 5766 del 2002; Cass. n. 11953 del 1995; Cass. n. 12677 del 1992; più di recente, conforme, Cass. n. 488/2009 cit.).

**8.—** Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Stante la reciproca soccombenza si ritiene di poter compensare integralmente le spese.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2014

Il relatore

Dott. Fabrizio Amendola

Il Presidente

Dott. Luigi Macioce



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, **9 FEB. 2015**...

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLLETTA

